

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO PRIORITARIO DI IMPIANTO SPORTIVO

L'anno 2011, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede _____.

Tra

La Federazione Ginnastica d'Italia (P. IVA 05299330588) con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, in Persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Riccardo Agabio, domiciliato per la carica presso la sede della Federazione Ginnastica d'Italia;

e

la "Società Ginnastica Victoria" – Torino – A.S.D. (P. I.V.A. 97508840010), con sede legale a Collegno (TO), Via Donizetti 8, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Ezio Torta, domiciliato per la carica presso la sede della Società Victoria.

Preso atto che:

- Il Comune di Torino (di seguito, anche "Comune") ha realizzato un impianto sportivo Polivalente, sito in Via Pacchiotti n. 71, Torino, IV Circoscrizione (di seguito, denominato anche Impianto") che intende assegnare in concessione alla Federazione Ginnastica d'Italia (di seguito anche "F.G.I." o "Federazione").

A tal fine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. _____ in data _____, in attuazione del "Regolamento per la gestione sociale in regime di Convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, ha approvato l'affidamento in concessione della gestione dell'Impianto, in favore della F.G.I.

- La F.G.I. intende instaurare un rapporto di collaborazione con la Società sportiva, affiliata alla F.G.I., ed operante da tempo sul territorio, Società Ginnastica Victoria (di seguito anche "Società"), alla quale intende permettere un uso prioritario dell'impianto sportivo.
- La Società è iscritta nel registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, è impegnata nel perseguimento delle finalità etico-sportive della F.G.I. e più in generale del CONI.
- La Società, da sempre la sola ad operare nella IV Circoscrizione di Torino è interessata ad assumere l'uso prioritario dell'Impianto e, conseguentemente, ad instaurare un rapporto di collaborazione con la Federazione ai sensi di quanto stabilito nel presente accordo.
- La Società Victoria potrà ottenere delega da parte della F.G.I. per porre in essere interventi ultimativi, nonché eventuali interventi migliorativi sull'impianto che consentano la specifica destinazione d'uso, all'uopo investendo le risorse necessarie.
- La Società, secondo le disposizioni federali, sarà anche impegnata a formare un Polo Tecnico per l'Alta Specializzazione nonché a creare un Centro Tecnico Federale Regionale e/o Nazionale, di Ginnastica Artistica maschile e femminile.
- La Società garantirà l'organizzazione di gare di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, svolte sino ad oggi fuori dall'ambito regionale a causa della mancanza di un impianto idoneo ed utilizzabile.

La Società, alla quale la F.G.I., con la firma del presente accordo, intende permettere l'uso prioritario dell'Impianto, del quale sono parte integrante gli immobili, gli impianti di servizio, gli impianti tecnologici, le attrezzature facenti parti del complesso sportivo, il campo da calcetto attiguo alla palestra, l'esercizio bar e ristoro, dovrà pagare alla F.G.I. per tale utilizzo la relativa tariffa dalla quale potrà essere dedotto il valore dell'attività di collaborazione che si impegna a garantire e precisamente:

- i. l'apertura e la chiusura dell'Impianto nonché la sorveglianza del regolare flusso di entrata ed uscita del pubblico utente;
- ii. l'informazione all'utenza circa le modalità di uso e la disponibilità dell'impianto;
- iii. la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e dei prodotti necessari;
- iv. la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- v. il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, docce);
- vi. l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia degli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
- vii. l'applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;
- viii. la custodia dei beni di proprietà comunale, impedendo manomissioni o danneggiamenti ai manufatti, materiali, attrezzi ed arredi presenti;
- ix. l'utilizzo dell'Impianto alle società affiliate alla F.G.I. ed ai loro tesserati in occasione di eventi e manifestazioni sportive;
- x. la disponibilità della Società ad organizzare incontri culturali, conferenze, concerti e quant'altro il Comune e la F.G.I. ritengano utile ai fini della valorizzazione dell'Impianto e dello sviluppo socio-culturale del territorio, provvedendo altresì a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno per la realizzazione dei relativi eventi;
- xi. la sorveglianza e la custodia dell'Impianto.

Per ogni singola attività la Società dovrà provvedere ad ottenere le autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.

L'utilizzo prioritario dell'Impianto sarà concesso nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività che vi potranno avere luogo, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della sicurezza, dell'igiene e salute pubblica, dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possano emanare nelle materie indicate.

Alla luce della destinazione d'uso polivalente dell'Impianto, saranno individuate alcune figure con specifici compiti di direzione e controllo.

In particolare, le Parti provvederanno alla nomina di un Direttore dell'Impianto, il quale sarà indicato direttamente dalla F.G.I. ed avrà il compito di controllarne il corretto utilizzo, segnalare alla F.G.I. eventuali violazioni del presente accordo da parte della Società ed attivarsi affinché l'Impianto sia disponibile per la realizzazione delle attività cui esso è destinato.

Inoltre, le Parti provvederanno alla nomina di un soggetto, indicato direttamente dalla F.G.I., al quale sarà affidato il controllo della regolarità delle scritture contabili redatte dalla Società e, di conseguenza, la segnalazione di eventuali irregolarità agli Organi di Giustizia competenti.

L'utilizzo dell'Impianto, ivi compresi i servizi, le attrezzature e l'arredo in esso esistenti, è ammesso sia per le attività sportive proprie della Società e della F.G.I. in generale che per tutti gli eventi affini organizzati.

La Società, prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o del pubblico, dovrà accertarsi che esistano tutte le autorizzazioni di agibilità, permessi, nulla osta, accertamenti sanitari e tutto quanto opportuno e necessario per il corretto e puntuale funzionamento dell'Impianto.

Le prenotazioni dell'Impianto e l'utilizzo delle attrezzature saranno curate in accordo con la F.G.I..

Il presente accordo decorre a far data della sua firma, ed avrà una durata pari alla durata della Convenzione tra la Città di Torino e la F.G.I..

L'accordo avrà termine nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario tra le Parti.

Tutto ciò premesso, per l'utilizzo prioritario dell'Impianto la collaborazione fornita dalla Società comprende ed include espressamente tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che saranno a cura della medesima.

La Società risponderà dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, alle strutture, alle attrezzature ed agli arredi dell'intero complesso sportivo, a tal fine provvedendo anche per mezzo di idonee coperture assicurative.

Per l'utilizzo e/o la fruizione dell'Impianto da parte di terzi la Società applicherà ed incasserà, per conto della F.G.I., le tariffe stabilite dal Comune e quelle concordate con la F.G.I..

Le entrate, derivanti dalle varie attività e dall'utilizzo dell'Impianto, saranno, quindi, versate alla F.G.I., fatte salve le spettanze che, giustificate da adeguata documentazione, saranno trattenute a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla Società per tutti i servizi e le manutenzioni sopra evidenziati.

Il tariffario in vigore, nonché il calendario ed orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso dell'Impianto in un luogo ben visibile ai visitatori.

Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente accordo sono a carico della Società.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione dell'accordo di collaborazione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Federazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il _____

Per quanto non previsto nel presente accordo le parti dichiarano di riferirsi alla norme del Codice Civile.

Federazione Ginnastica d'Italia

Società Ginnastica Victoria - Torino - A.S.D.